

## Scheda 6 - LE VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI IVA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CON CONSEGNA A DOMICILIO IN TERRITORIO SAMMARINESE

Tra le principali novità contenute nel trattato di interscambio del 26 maggio 2021 tra San Marino e l'Italia vi è la nuova disciplina delle cessioni realizzate da operatori economici italiani nei confronti di privati o soggetti ad essi assimilati con consegna dei beni nel territorio della Repubblica sammarinese

Emblematico il cambiamento di denominazione di queste operazioni. Nella precedente formulazione normativa si parlava, infatti, di "cessioni per corrispondenza cataloghi e simili", mentre dal 1° ottobre 2021 la norma parla di "vendite a distanza".

Ovviamente non è soltanto una questione formale, poiché la nuova denominazione sottende una disposizione che determina conseguenze significativamente diverse dalla precedente formulazione.

In particolare l'art 15 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021 prevede che "le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione", laddove sia superata la soglia di 28.000 euro (in precedenza era di 27.888,67 euro) di vendite all'anno.

Questa normativa, che è bene sottolineare è del tutto allineata ai principi comunitari, attribuisce un ruolo determinante alle modalità con cui viene effettuato il trasporto dei beni.

Segnatamente è stata data rilevanza al ruolo del cedente quando sia egli stesso (o un terzo per suo conto) ad intervenire nella consegna dei beni, allargando notevolmente il campo di applicazione delle vendite a distanza con tassazione a destino e riducendo a situazioni meramente marginali quelle in cui l'acquisto debba essere considerato effettuato direttamente dal privato, consumatore nel Paese di origine del bene, vale a dire nel caso di specie l'Italia.

A questo riguardo è importante sottolineare come la definizione dell'art 15 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021 sopra riportata, comprende anche l'ipotesi in cui il fornitore intervenga solo indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.

Si tratta di una disposizione prevista in ambito unionale per evitare evasioni d'imposta nelle vendite a distanza tra Paesi membri UE e che nel trattato di interscambio tra l'Italia e San Marino è stato riprodotto esattamente senza alcuna modifica.

Dato l'utilizzo della stessa espressione lessicale, per una sua esatta interpretazione è molto utile fare riferimento all'art. 5-bis Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, dove viene chiarito che i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, in particolare, nei seguenti casi: "a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente; b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente; c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni; d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore."

---

<sup>1</sup> Il regolamento n. 282/2020 fornisce interpretazioni autentiche, aventi efficacia generale, diretta e immediata in tutti Paesi membri UE relativamente alle disposizioni contenute nella Direttiva IVA 2006/112 del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Laddove sussistano queste condizioni, al superamento dei 28.000 euro l'operatore deve nominare un proprio rappresentante fiscale in San Marino e a questo scopo deve rivolgersi all'amministrazione finanziaria sammarinese per acquisire un codice operativo.

In questo modo l'operatore italiano può fatturare il trasferimento dei beni in San Marino, in regime di non imponibilità IVA, nei confronti del proprio rappresentante fiscale.

Quest'ultimo potrà assolvere l'imposta sulle importazioni sui beni introdotti in territorio sammarinese.

Considerato che le aliquote dell'imposta sulle importazioni sono di qualche punto percentuale inferiore a quelle IVA, la nomina di un rappresentante fiscale in San Marino consente alle imprese italiane di essere maggiormente competitive nelle vendite di beni a privati con la consegna in territorio sammarinese.

Sotto questo profilo si segnala come il citato art 15 del decreto consente agli operatori italiani di nominare un rappresentante fiscale in San Marino anche prima di avere superato i 28.000 euro. Questa possibilità deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite apposita opzione da rappresentare in apposito quadro della prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta adottata.

Tuttavia si deve tenere anche presente che in considerazione delle ridotte dimensioni del mercato interno, la maggior parte delle imprese italiane hanno rapporti sporadici e, pertanto, effettuano un numero modesto di vendite a distanza con consegna a domicilio in territorio sammarinese. Conseguentemente è difficile che queste imprese superino la soglia annuale dei 28.000 euro annui. Dunque è assolutamente lecito che in molte vendite a distanza sia applicata l'imposta sul valore aggiunto anziché l'imposta sulle importazioni.

Diverso è il caso delle grosse aziende di commercio elettronico che effettuano vendite a domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino in modo massiccio e, pertanto, al superamento dei 28.000, le loro vendite devono essere tutte assoggettate ad imposta sulle importazioni.